

Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti Haiti

946.231.139.4

del 16 dicembre 2022 (Stato 1° giugno 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2653 (2022) e 2664 (2022)² del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite,³

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

RU 2022 823

¹ RS 946.231

² Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all'indirizzo
www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.

³ Nuovo testo giusta il n. 1 I dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionate nell'allegato o a loro beneficio.

² Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di materiale d'armamento di ogni genere, o in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionate nell'allegato.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

- a. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

- e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.⁴

⁴ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti; o
- c. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale.⁵

⁵ La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.⁶

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 5 della risoluzione 2653 (2022) e con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁷.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).

⁷ Nuova espressione giusta il n. I 8 dell'O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

- ¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.
- ² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.
- ³ Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
- ⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

- ¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.
- ² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

- ¹ Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.
- ² Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.
- ³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest'ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Recepimento automatico

Art. 8

- ¹ Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente.
- ² La pubblicazione delle voci di cui all'allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.00.

Allegato
(art. 2, 3 cpv. 1 e 4)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.⁸
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite.⁹

⁸ La lista può essere consultata al seguente indirizzo Internet: www.un.org/fr/sc > Organes subsidiaires > Sanctions > Comité des sanctions 2653 (Haïti) > Matériaux relatifs à la liste de sanctions.

⁹ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.